



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (UNCAI), con sede legale in 00187 Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 87, Codice fiscale 97767530583, P.IVA 12658081000, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata nella persona Dott. Aproniano TASSINARI, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione

e

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, per la carica e domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

L'Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (in prosieguo: **UNCAI**):

- è l'organizzazione sindacale che riunisce gli imprenditori agromeccanici professionali, impegnata a tutelare le istanze e gli interessi della categoria su tutto il territorio nazionale;
- difende le istanze degli imprenditori agromeccanici, rappresentando la categoria nel suo percorso evolutivo a livello culturale, economico e produttivo;
- promuove un dialogo attivo con istituzioni, organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali sia in Italia che in Europa, incentivando la cooperazione per obiettivi comuni di progresso e sviluppo;
- avvia e realizza studi e ricerche economiche, sociologiche e statistiche di interesse per la categoria, contribuendo alla definizione di programmi e piani generali di lavoro;
- stimola, elabora e segue proposte di leggi e provvedimenti in grado di promuovere e tutelare i diritti degli imprenditori agromeccanici;
- favorisce lo sviluppo professionale e tecnico della categoria, promuovendo programmi di formazione e iniziative orientate alla specializzazione delle imprese;
- sottoscrive accordi con altri enti e organismi per coordinare iniziative e coniugare sforzi in azioni comuni;

- si struttura attraverso Associazioni territoriali socie e accoglie anche quelle imprese che, pur non appartenendo a una specifica associazione territoriale, condividono finalità compatibili con quelle di UNCAI.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (in prosieguo CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. l, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) e dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico;
- promuove attività con finalità di eseguire indagini, analisi e studi di economia agraria e forestale;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici mediante applicazione e controllo delle biotecnologie;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore di imprese del settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifiche operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività e alla specializzazione di professionisti del settore.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente atto ha l'obiettivo di realizzare collaborazioni e sviluppare azioni sinergiche finalizzate alla promozione di relazioni e scambi tecnico-scientifici, gestione di iniziative, progetti e studi congiunti, nonché al supporto comunicativo nelle tematiche di comune interesse.
2. La collaborazione fra UNCAI e il CREA si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:
 - favorire la ricerca e la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco;
 - dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;
 - divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
 - promuovere e valorizzare iniziative nell'ambito della rete rurale nazionale di intesa con il MASAF, le Regioni e le Province autonome italiane.
3. In considerazione di quanto sopra espresso dalle parti, ciascuna si impegna:
 - a) a tenere informata l'altra Parte sullo svolgimento delle attività effettuate nell'ambito del Protocollo;
 - b) a proporre la partecipazione a progetti ed iniziative relative all'organizzazione di eventi scientifici, a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
 - c) a consentire in comune accordo ad altre parti lo svolgimento di attività in collaborazione.

4. E' espressamente previsto che le Parti possano estendere lo scopo e la portata della collaborazione ad ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli, previo mutuo consenso.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

1. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.
2. Al fine di formalizzare e rendere operative le attività di cui all'art. 2, le Parti concordano di procedere alla stipula di Accordi Attuativi, che regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte e per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni, definendo tra l'altro la messa a disposizione delle strutture, dei servizi necessari al funzionamento delle strutture e il coinvolgimento dei membri della UNCAI e i ricercatori del CREA.
3. Le Parti intendono impegnarsi, mediante specifici accordi attuativi:
 - a fornire consulenza, informazione e metodi per la gestione aziendale e la valutazione economica delle scelte operative, anche attraverso il web e la formazione a distanza;
 - a confrontarsi tra modelli di sviluppo dell'agricoltura e più in generale delle zone rurali;
 - a valutare gli interventi che possono migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;
 - ad analizzare e sviluppare le innovazioni nel sistema agroalimentare e forestale
 - a promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione.
4. Tali Accordi Attuativi dovranno comprendere:
 - a) Una descrizione dettagliata delle attività congiunte;
 - b) Un responsabile dell'Accordo Attuativo per ciascuna delle Parti coinvolte;
 - c) Indicazioni relative alla durata del programma e alle risorse umane, economiche (a titolo di mero rimborso delle spese) e strumentali che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
 - d) La ripartizione dei compiti e degli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione delle attività;
 - e) Gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;
 - f) Le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.
2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per UNCAI e 2 componenti per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.
3. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne UNCAI, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti; per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative;
5. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
6. La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

1. Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predisponde un rapporto che, tra l'altro, include:
 - le fasi in cui si sviluppa l'azione;
 - le procedure attuative;
 - i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
 - l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
 - i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
 - i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.
2. Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Stage e tirocini formativi, impiego di risorse)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 5 del presente Protocollo, UNCAI e CREA possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 7

(Durata, decorrenza e pubblicità)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.
2. Eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Atto, in termini di contenuti e di efficacia temporale, saranno condivise tra le Parti mediante formali reciproche comunicazioni, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.
3. Non essendo ammesso il tacito rinnovo, lo stesso potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le parti in forma scritta, al fine di convenire alla stipula di un nuovo Protocollo d'Intesa.

Art. 8

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Atto è in via ordinaria di entrambe le Parti contraenti. Tuttavia, gli Accordi attuativi di cui all'art. 3 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Protocollo, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
3. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito delle attività che saranno effettuate nell'ambito del Protocollo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.
4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente Atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.
5. Gli Accordi Attuativi potranno eventualmente disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Atto, attribuendone la titolarità ad una delle parti ovvero a tutte in forma congiunta.

Art. 9

(Uso dei segni distintivi)

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Atto, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi Attuativi.
2. Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Atto, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

Art. 10

(Riservatezza)

1. Le parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Atto, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del Protocollo, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto. Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d'Intesa, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.
4. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
5. Gli Accordi Attuativi, di cui all'art. 3 del presente Protocollo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

6. Il Responsabile protezione dati nominato dalla UNCAI è contattabile al seguente indirizzo: segreteria@contoterzisti.it; il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Art. 12

(Tutela della sicurezza)

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. “*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*”), le Parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’attività complessiva.

Art. 13

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l’attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 14

(Recesso)

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell’ambito degli accordi attuativi, che devono comunque essere portati a compimento.

Art. 15

(Oneri finanziari)

1. Le Parti dichiarano che il presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata agli accordi attuativi di cui agli artt. 3 e 5.

Art. 16

(Oneri fiscali)

1. Il presente Protocollo d’intesa costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 l'imposta di bollo del presente atto sarà a carico della Parte proponente.

Art.17

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.
2. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

**Per l'Unione Nazionale Contoterzisti
Agronomici e Industriali**

IL PRESIDENTE

Dott. Aproniano Tassinari

**Per il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria**

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Rocchi